

DI ANTONIO PER LA CONSERVATIONE DE' COLOMBI.



VEdendosi i difordini, e gl'inconuenienti, che nascono nella Città di Viterbo, e suo Territorio, in danno, e pregiudizio del publico, e del priuato commodo, per l'ingordigia di quelli, i quali contra la forma de' statuti, & in vilipendio di vna Bolla di Papa Giulio secondo Felice Memoria; e di tanti ordini de Superiori, e bandi publicati, vanno malitiosamente, e con scandalo grande pigliando furtiuamente, & ammazzando Colombi tanto dentro, quanto fuori della Città di Viterbo, & annichilandoli, con tanto danno dell'abbondanza di quelli, e con tanto pregiudizio de' padroni, e della publica fertilita de campi per la palombina, che fanno. F volendo Monsig. Illustriss. e Reuerendiss. Governatore, e gl'Illustrissimi SS. Conservatori della medesima Città prouedere con opportuno rimedio a simili inconuenienti, col presente publico Bando, senza pregiudizio de gl'altri bandi publicati, in virtù della sopradetta Bolla di Papa Giulio secondo, e delli Statuti dell'istessa Città, ordinano, & espressamente comandano a tutti di qualsiuoglia stato, grado conditione, e dignita, che non ardischino, e niuno ardisca, sotto qualsiuoglia pretesto, colore, o causa, ammazzare Colombi, tanto domestici, quanto torriggiani, o seluaggi, di case, di torri, di muraglie, di anticaglie, di colombari, di grotti, di tufare; o di qualsiuoglia altro luogo, doue stessero, si ritrouassero, o si fermassero, tanto dentro, quanto fuori della Città, etiamdico per le strade publiche, e priuate, ne tirarli con balestre, archibuggi, fassi, o altri instrumenti da botte, o da fuoco, o da percossa in qualsiuoglia di detti luoghi ne meno in aria, ne meno pigliarli con reti, ragne, lacci, lacciuoli, visco, all'acque, o in qualsiuoglia altro modo: sotto pena di scudi 50. per Colombo, per persona, e per volta, e di tre tratti di corda, con la perdita delli archibuggi, balestre, lacci, reti, & altri instrumenti, che gli saranno trouati. E chi contrauerà tre volte come sopra; ouero ammazzerà, o piglierà più di dieci Colombi, oltre alle pene sopradette incorra ancora nella pena corporale etiamdico della galea per cinque anni. Grauardo sempre maggiormente il delitto, & accrescendo la pena corporale ad arbitrio di Monsig. Illustrissimo Governatore quando v'interuenisse frattura di porte, e scalamenti di palombari, percosse de padroni, mezaroli, garzoni, o altri.

Item nell'istessa pena pecuniaria, e perdita delle robbe, incorrerà, chi sparerà archibuggi, o balestre, & altri instrumenti da fuoco, da tiro, o da botte, a torri, a case, & altri luoghi a Colombi di qualunque sorte dentro la Città, ancorche non n'ammazzasse alcuno, & ammazzandone alcuno incorra di più nella pena della corda, come sopra, e della galea quando salisse più di tre volte, e n'ammazzasse più di dieci. E nelle medesime pene respettiuamente, e con le medesime conditioni, incorrerà, chi sparerà balestre, archibuggi, & altri instrumenti da fuoco, da tiro, o da botte, ouero tenderà reti, ragne, lacci, lacciuoli, vischio, o vcellerà all'acqua, o altro, vicino alle colombari, ouero lontano da quelle due mi di archibuggi fuori della bandira delle vigne, e di vn tiro, dentro la detta bandira: ancorche non pigliasse, o ammazzasse Colombo alcuno.

... di archibugio fuori della bandira delle vigne, e di vn tiro, dentro la detta bandira: ancorche non pigliasse, ò ammazzasse Colombo alcuno, e non hauesse tirato con detti instrumenti, ò vcellato a Colombi; ma pigliandoli, ò ammazzandoli incorra nell'altre pene ancora, come sopra corporali.

Item nella medesima pena di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda incorrerà, chi sarà trouato con archibuggi, ò balestre, ouero ad vcellare con reti, lacci, ò all'acqua, ouero visco in qualsiuoglia possessione doue sarà colombare; ancorche non pigliasse, ò ammazzasse Colombo alcuno, e pigliandone, ò ammazzandone, incorra nell'altre pene maggiori come sopra rispettuamente. E chi entrerà, ò passerà per poderi, ò possessioni, ò luoghi, e semplicemente con balestre, ò archibuggi, doue saranno colombare, incorra nella pena di scudi cinquanta con la perdita de medesimi instrumenti, che saranno di coloro, che li troueranno, ò leuaranno, oueroli denuntiaranno, e verificandosi la denuntia predetta haueranno di più altri scudi dodici di paraguanto. Tutti quelli i quali daranno ordine, aiuto, fauore, ò saranno compagnia alli sopradetti trasgressori, ò terranno, ò porteranno detti Colombi, ò che li cocinassero, ò cocessero, ò li facessero cocinare, ò cuocere, ò li mangiassero, ouero lasciassero mangiare nelle loro hosterie, bettole, case, stanze, ò altri luoghi, ouero, che li comprassero, ò riceuessero in dono, ò in altra maniera, incorreranno nella pena di scudi cinquanta per ciascuno, e per volta, & in tre tratti di corda da applicarsi le dette pene pecuniarie per vn terzo alla R. C. vn terzo all'Illustriss. Communità, & vn altro terzo all'inuentore, & accusatore. Auertendo tutti che non soddisfacendo la pena incorreranno nella Scommunica conforme a detta Bolla Apostolica.

Ma hauendo dimostrato l'esperienza, che non può rimediarsi a dette inconueniente, e pregiudicio se non viene prohibito l'andare a Caccia nell'infra scritta parte del Territorio, nella quale sono situate le Colombare, mentre col pretesto di andare a caccia ad altri animali si daneggia ammazzando i Colombi sudetti, & essendosi anco considerato, che per la grandezza del Territorio resta libera ad ogn'vno la caccia, benchè si riferui l'infra scritta parte, e luogo particolare non solo per detto buon fine, & effetto, ma anco per commodità de' superiori, de' Cittadini, e per decoro della Città, con dare occasione ancora a gl'animali di poter far prole, e moltiplicare in infinito a commune beneficio.

Però col presente publico bando dichiarano, e notificano a tutti, che per l'auuenire s'intenderà bandita, e riserua per qualsiuoglia caccia tutta la parte del territorio del Bollicame per la strada di Toscanella fino al fosso della Veia su la man dritta verso Monterazzanese, includendoci la medesima tenuta di Monterazzanese, seguitando fino alla selua di S. Giouanni per i soliti confini della detta selua in qua verso Viterbo, e fino alla strada publica del Naniso, che va a Montefiascone, e che viene a Viterbo, e ritornando dalla medesima strada in qua fino al Bollicame. Dichiarando però esclusa dalla presente bandita, e riserua tutta la bandita delle Vigne.

Ordinano perciò, e comandano, che nessuna persona di qualsisia stato, grado, ò conditione si sia ardisca di andare in detta bandita, e riserua, come sopra posta, e confinata, a Caccia a Capri, Cignali, Lepri, Starne, Fagiani, & altre sorte di animali con reti, lacci, tramaccioli, lanciatore, cani, bracchi, Archibugi, e simili altri istromenti da caccia in qualsiuoglia tempo, ò stagione sotto pena a chi contrauerà di scudi cento, e di tre tratti di corda con altre pene maggiori secondo la qualità, e conditione delle persone.

Nella qual pena incorreranno etiandio tutti quelli, che saranno trouati in detta bandita con cani, & altri istromenti da caccia, come sopra, ancorche non fossero in attuale esercizio di caccia.

Item chi ammazzasse, ò pigliasse Colombi in qualsiuoglia modo come sopra, ò qualsiuoglia maniera trasgredisse, ò contrauenisse al presente bando, e prohibitione, e denuntiasse alla corte, ouero alle persone interessate in detti Colombi, ò colombare, quello ò quelli, che saranno stati in sua compagnia a contrauenire alli presenti ordini, come sopra, ò altra persona, che hauesse contrauenuto in detti casi, ò alcuno di essi, detto tale che denuntierà il delitto, s'intenda liberato affatto di ogni pena, e così parimente i complici, che denunzieranno il principale, ò altri complici, e saranno tenuti segreti, guadagnando ancora la pena, ò pene come sopra. Eccettuando sempre dal presente Bando i Palombacci da ghianda.

Dichiarando che si procederà contro tutti i trasgressori con ogni rigore per accusa, querela, ò denunzia, per inquisitione, ex officio, & in ogni altro miglior modo, e si darà piena fede alli padroni delle case, colombare, ò de' colombi, mezarolo, focci, garzoni, ministri particolari, e qualsiuoglia altro querelante, denunziante col suo giuramento, e con vn testimonio degno di fede: ouero con qualche altro indizio ad arbitrio di Monfig. Illustriss. Governatore, ò suo Sig. Luogotenente. Ma inquanto al danno, e la pena pecuniaria si darà piena fede al padrone, mezarolo, foccio, garzone, ministro, ò altro querelante solo col giuramento, quando non vi sia altro testimonio, ò indizio, ad arbitrio come sopra, ma in tale caso, non parteciperà della pena. Di Palazzo li 15. Giugno 1669.

Marcello Durazzo Gou. e Sopraint. Gen.

Gio: Batt: Meoni Segr.

Adi sudetto, Io Bartolomeo Mareucci Trombetta dell'Illustriss. Città di Viterbo ho publicato il sudetto bando per i lochi soliti di questa Illustriss. Città conforme al solito. Io sudetto mano propria.

In VITERBO, per il Martinelli Stamp. Publico. 1669.